

Reddito d'impresa. Gli effetti fiscali della scelta tra le alternative di intervento sui mezzi finanziari da parte di una società

Nuovi capitali al bivio delle imposte

Agevolazioni e vincoli ad hoc tra le varie strategie possibili per l'equity o per il debito

PAGINA A CURA DI

Marco Lanza

Francesco Nobili

■ La gestione dei mezzi finanziari in un'impresa è interessata, dal punto di vista fiscale, sia da norme agevolative sia da vincoli che mirano a prevenire eventuali abusi. Un'impresa che vuole intervenire sulla sua posizione finanziaria si trova quindi davanti a diverse opportunità, riconducibili all'alternativa equity /debito. La scelta tra un intervento sull'equity e uno sul debito non è necessariamente determinata dall'esigenza di acquisire nuovi mezzi finanziari da parte dell'impresa stessa (ad esempio, per effettuare nuovi investimenti, per favorire il processo di internazionalizzazione o per esigenze di ricapitalizzazione su richiesta del sistema finanziario), ma può anche derivare dall'opportunità di riallocare gli stessi mezzi finanziari (ad esempio, scadenza di prestiti obbligazionari o possibilità di rimborso di finanziamenti soci). Vediamo quali possono essere i calcoli di convenienza per i vari interventi possibili.

Ace e super-Ace

Sugli incrementi di equity (aumenti di capitale sociale, versamenti soci in conto capitale ecc.) risulta applicabile l'Ace (acronimo di Aiuto alla crescita economica), che consente la deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, al netto dei decrementi volontari del patrimonio netto (ad esempio distribuzioni di utili), degli acquisti di partecipazioni e degli acquisti di aziende o rami di aziende. Dovrebbe essere chiarito il concorso all'incremento Ace dell'importo degli strumenti finanziari partecipativi "equity" emessi dalla società, preso atto che questo incremento opera nel caso in cui i sottoscrittori degli strumenti stessi siano anche soci (si veda la rela-

zione del ministero dell'Economia al Dl 201/2011).

Il rendimento nozionale per il periodo di imposta 2015 è 4,5%, mentre per il 2016 è 4,75 per cento. Se il nuovo capitale proprio per l'esercizio 2016 è di 100mila euro, il risparmio di imposta è di 1.306,25 euro. L'effetto Ace è permanente, nel senso che rileva il nuovo capitale proprio rispetto a quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tenere conto dell'utile dello stesso esercizio). Ad esempio, se nel periodo 2010-2016 il patrimonio netto si è incrementato solo nell'esercizio 2012, l'Ace spetta anche per gli esercizi successivi nei quali non si è registrato nessun incremento. L'Ace è una deduzione extracontabile e, quindi, il bilancio non è gravato da costi (come invece avviene in caso di sostenimento di interessi passivi).

È prevista anche una super Ace (maggiorazione del 40% dell'incremento del nuovo capitale proprio), peraltro ancora subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, per le società che si quotano. Per queste società, se il nuovo capitale proprio per l'esercizio 2016 è di 100mila euro, il risparmio di imposta è di 1.828,75 euro.

Il fronte-debito

Venendo al fronte debito, gli interessi passivi sui finanziamenti (ad esempio, da parte delle banche) sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Rol (Risultato operativo lordo) della gestione caratteristica. Questo limite penalizza le imprese con scarsa redditività. Si noti che un'analogia limitazione non è prevista in ambito Ace. Ipotizzando l'applicazione di un tasso di interesse del 4,75% (a differenza del rendimento Ace, il tasso rappresenta una variabile) su un debito bancario di 100mila euro, il risparmio di imposta per

l'esercizio 2016 è di 1.306,25 euro.

Quanto ai prestiti obbligazionari, si rileva che, salvo alcune eccezioni, fino all'esercizio in corso al 7 ottobre 2015, la deduzione degli interessi passivi è ammessa se al momento dell'emissione il tasso di interesse non è superiore al Tur aumentato di 2/3 (se le obbligazioni sono quotate il limite è il doppio del Tur), pari cioè allo 0,083%, e comunque nel limite del 30% del Rol. Ipotizzando l'applicazione di un tasso di interesse del 4,75% (anche in questo caso il tasso rappresenta una variabile) su un prestito obbligazionario di 100mila euro, il risparmio di imposta per l'esercizio 2015, calcolato applicando il tasso di interesse dello 0,083%, è di 22,92.

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, la disposizione appena descritta è stata abrogata dal decreto legislativo 147/2015, il cosiddetto decreto internazionalizzazione varato in attuazione della delega fiscale. Gli interessi passivi sui prestiti obbligazionari diventano quindi deducibili qualsiasi sia il tasso di interesse applicato, sempre rispettando il limite del 30% del Rol. Ipotizzando l'applicazione di un tasso di interesse del 4,75% (con il tasso che rappresenta sempre una variabile) su un prestito obbligazionario di 100mila euro, il risparmio di imposta per l'esercizio 2016 è di 1.306,25 euro. Per effetto di questa modifica, si applica ora a qualsiasi tipologia di obbligazioni il principio di deducibilità degli interessi passivi prima applicabile alle obbligazioni emesse dai cosiddetti "grandi emittenti", alle obbligazioni quotate anche se emesse da società non quotate e alle obbligazioni non quotate emesse da società non quotate sottoscritte esclusivamente da investitori qualificati che non detengono più del 2% della società emittente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I calcoli di convenienza



Il confronto della convenienza fiscale tra le alternative per la ricapitalizzazione o il finanziamento dell'impresa, ipotizzando un'operazione per un importo di 100mila euro a valere sull'anno d'imposta 2016

ACE

LA MISURA

È ammesso in deduzione l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; per «nuovo capitale proprio» si intendono i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserve disponibili che abbiano incrementato il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tener conto dell'utile del relativo esercizio). Il rendimento nozionale per il periodo d'imposta 2015 è 4,5%, per il 2016 è il 4,75%

Riferimenti normativi: Dl 201/2011, legge 147/2013

L'EFFETTO

Incremento di capitale investito	100.000
Rendimento nozionale	4,75%
Deduzione	4.750
Minore imposta (Ires)	$(4.750 * 27,5\%) = 1306,25$

SUPER-ACE

LA MISURA

L'Ace viene riconosciuta con una maggiorazione del 40% degli incrementi del capitale investito per le società che quotano le proprie azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea (o Spazio economico europeo). La maggiorazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta, a partire da quello di ammissione alla quotazione e per i due successivi
Riferimento normativo: Dl 91/2014

ISOGGETTI AMMESSI

Spa le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea (o Spazio economico europeo)

L'EFFETTO

Incremento di capitale investito	100.000
Maggiorazione del 40%	140.000
Rendimento nozionale	4,75%
Deduzione	6.650
Minore imposta	$(6.650 * 27,5\%) = 1828,75$

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI

LA MISURA

Gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Rol della gestione caratteristica. Il Rol è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Riferimenti normativi: articolo 96 (soggetti Ires) Tuir

L'EFFETTO

Finanziamento	100.000
Tasso d'interesse	4,75%
Deduzione	4.750 (*)
Minore imposta (Ires)	$(4.750 * 27,5\%) = 1306,25$

OBBLIGAZIONI CON VECCHIE REGOLE

LA MISURA

La deduzione degli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari ex articolo 26 del Dpr 600/1973 è ammessa se al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non è superiore al tasso ufficiale di riferimento (Tur) aumentato di 2/3 (se le obbligazioni sono quotate il limite è il doppio del Tur).
Riferimento normativo: art. 3, comma 115, legge 549/1995

L'EFFETTO

Finanziamento	100.000
Tasso d'interesse	4,75%
Deduzione	83,33 (**)
Minore imposta (Ires)	$(83,33 * 27,5\%) = 22,92$

OBBLIGAZIONI CON NUOVE REGOLE

LA MISURA

Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 3, comma 115, della legge 549/1995 gli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari saranno deducibili indipendentemente dal tasso di rendimento applicato sempre nei limiti del 30% del Rol della gestione caratteristica.
Riferimento normativo: decreto legislativo 147/2015

L'EFFETTO

Finanziamento	100.000
Tasso d'interesse	4,75%
Deduzione	4.750 (*)
Minore imposta (Ires)	$(4.750 * 27,5\%) = 1306,25$

(*) solo se inferiore al 30% del Rol;

(**) Tur 0,05% aumentato di 2/3 e comunque solo se inferiore al 30% del Rol